

procedimento n. 19920 / 2019



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile

Il Giudice Designato

Visto il ricorso proposto da:

[redacted]
nato in MALI in data [redacted]
rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUERO ALBERTO

avente ad oggetto:

ISTANZA di RIESAME del TRATTENIMENTO **ex art. 9 par. 5 Direttiva 2013/33/UE** e 737 c.p.c.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il 31 luglio 2019 [redacted] ha presentato istanza di riesame del suo trattenimento presso il CPR di Torino.

Ha esposto che : Il 20 maggio 2019 si era recato presso la Questura di Salerno per presentare nuova domanda di protezione internazionale; in pari data, gli era stato notificato decreto di trattenimento del Questore di Salerno, emesso in data 20 maggio 2019, per mancata ottemperanza al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bari in data 15 maggio 2018; il trattenimento era stato convalidato dal Tribunale di Torino; il 3 giugno e 18 giugno, il difensore aveva inviato memoria a sostegno dell'ammissibilità della domanda reiterata sia alla Commissione di Bari che a quella di Torino, specificando che il richiedente era trattenuto; il 19 giugno, la Commissione di Torino aveva declinato la propria competenza e l'11 luglio la Commissione di Bari aveva notificato al difensore via PEC convocazione del richiedente per l'audizione presso la Commissione di Bari il giorno 28 agosto 2019; il 15 luglio, tuttavia, la Commissione di Bari aveva trasferito il fascicolo alla Commissione di Torino; il 18 luglio 2019 si era tenuta udienza di proroga del trattenimento ed il trattenimento era stato prorogato.

Tutto ciò premesso, il ricorrente ha rappresentato l'illegittimità del prolungamento del trattenimento per violazione dei termini di legge, richiamando l'art. 6 del D. Lgs 142 del 2015 che dispone, al comma sei : *"Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25... "Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento."*

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che, dalla data del trattenimento (20 maggio 2019) era decorso un periodo (66 giorni) pari a quasi dieci volte quello previsto per legge (sette giorni) entro il quale la Commissione deve disporre l'audizione, con violazione dei termini previsti dall'art. 28 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (sette giorni per l'audizione e due per la decisione).

Tutto ciò si è verificato, nella prospettazione difensiva, per la contraddittorietà del comportamento della Commissione di Bari (che, dapprima aveva disposto con ritardo l'audizione del richiedente e poi aveva trasmesso gli atti a Torino per incompetenza) nonché per l'inerzia della Commissione di Torino che, dapprima si era dichiarata



incompetente, poi aveva ricevuto il 15 luglio il fascicolo di Bari senza fissare l'audizione nei termini di legge.

Ha concluso chiedendo:” *disporre con l'immediata cessazione del trattenimento del sig. [REDACTED] dal C.P.R.di Torino - “Brunelleschi”;*

- in via di subordine, disporre una o più misure alternative al trattenimento”.

Fissata udienza di comparizione per il 6 agosto 2019, è comparsa parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del riesame.

o o o o o

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, ai sensi della recente pronuncia della Suprema Corte n. 22932 del 2017, la quale con riferimento all'art. 15 della Direttiva UE n. 115 del 2008 ha ritenuto che la citata norma seppure non recepita dal nostro ordinamento, costituisca diritto direttamente applicabile in quanto disposizione self- executing : ne discende -secondo la Corte- che seppure non possa parlarsi di “revoca” giurisdizionale della convalida, è pur consentita una domanda giudiziale di riesame del trattenimento dello straniero nel centro e che, mancando una apposita disciplina normativa al riguardo esso possa farsi valere con lo strumento generico del procedimento camerale proponibile ai sensi dell'art. 737 c.p.c e ss. per ottenere un diverso esame dei presupposti del trattenimento alla luce di circostanze di fatto nuove o non considerate nella sede della convalida o delle sue proroghe.

Nel merito il ricorso è fondato.

Va premesso *in iure* che l'art. 6 del D. Lgs 142 del 2015, dispone che “*Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (...)Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.*”

La normativa *de qua* subordina quindi la legittimità del trattenimento del richiedente asilo al rispetto di una precisa tempistica proprio per evitare che ritardi nella procedura di esame della domanda, non imputabili al richiedente, possano tradursi in indebite limitazioni della libertà personale.

Sempre in quest'ottica (di evitare il protrarsi della limitazione della libertà personale), l'art. 28 bis d.lgs 25/2008 prevede , per il richiedente trattenuto, una procedura accelerata stabilendo che la Questura debba inviare immediatamente gli atti alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione, provvede all'audizione; la decisione deve essere adottata entro i successivi due giorni.

Va evidenziato che il terzo comma dell'art. 28 bis prevede la possibilità di superare i termini indicati qualora sia necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti i salvi i termini massimi previsti dall'art. 27 commi 3 e 3 bis ridotti di un terzo.

Ne consegue che la legge prevede la possibilità di superare i termini di legge fissati dal primo comma dell'art. 28 bis, qualora ricorra il presupposto della necessità di assicurare un esame adeguato e completo della domanda, purchè col rispetto dei termini (e non dei modi, come sostenuto dal ricorrente) previsti dall'art. 27 comma 3 ridotti di un terzo, ossia quattro mesi.



Il ricorrente lamenta ingiustificati ritardi nella procedura atteso che dopo più di due mesi non vi è stata nemmeno l'audizione del richiedente.

L'assunto è condivisibile.

Ed invero, dall'udienza di proroga è intervenuta una circostanza nuova: la Commissione di Bari (che in precedenza aveva fissato l'audizione del richiedente, riconoscendo implicitamente la propria competenza), ha comunicato di avere trasmesso il fascicolo, in data 15 luglio, per competenza alla Commissione di Torino; quest'ultima allo stato non ha disposto nulla né in termini di audizione né con riferimento ad un'eventuale inammissibilità della domanda (trattandosi di domanda reiterata).

All'udienza fissate per il riesame la Questura non è comparsa e nessuno elemento è stato addotto dalla P.a. a sostegno della legittimità del prolungamento del trattenimento; in ogni caso non sono stati forniti elementi per valutare la sussistenza del presupposto del terzo comma dell'art. 28 bis, ossia la necessità di assicurare un esame adeguato e completo della stessa.

Ne consegue che non essendoci notizia alcuna delle determinazioni della Commissione territoriale di Torino, non può prevedersi nemmeno un completamento della procedura in tempi celeri, sicché il ricorso va accolto.

Per le considerazioni che precedono la misura del trattenimento, riesaminata in via anticipata, deve dirsi cessata.

P.Q.M.

IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEL 31.7.2019

DICHIARA CESSATI alla data odierna gli effetti del trattenimento disposto dal Questore di Salerno il 20.05.2019 a carico di [REDACTED]

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza

Torino, 6.8.2019

Il Giudice
Francesca R. Plutino

